

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 16-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FRANZA)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso

d'iniziativa dei senatori **DI LEMBO** e **LOMBARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione giustizia del Senato si è pronunciata favorevolmente all'approvazione del disegno di legge n. 16, d'iniziativa dei senatori Lembo e Lombardi, relativo alla istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso, con giurisdizione sul territorio del Molise, compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

Si riferisce in senso favorevole nonostante le perplessità, da varie parti sollevate, circa l'ulteriore proliferazione di sedi giudiziarie (corti d'appello e tribunali) in contrasto con la più volte richiamata esigenza di inserire tali iniziative nel contesto di un piano di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di ristrutturazione degli uffici.

Tali rilievi, però, cedono il passo alle seguenti valutazioni e considerazioni assolutamente positive:

1) con l'istituzione della Corte di appello di Campobasso si viene a completare l'autonomia della regione Molise, secondo quella che è un'indicazione di massima contenuta nel disegno della Costituzione;

2) nella detta Regione, con sede in Campobasso, opera già — e da diversi anni — la sezione distaccata della Corte di appello di Napoli (legge 5 giugno 1977, n. 416);

3) il carico penale presso la istituenta Corte di appello viene notevolmente incrementato a seguito della riforma del codice di procedura penale nella parte in cui si conferisce alla Corte di appello il ruolo di unico giudice in sede di impugnazione di merito;

4) l'istituzione della Corte di appello di Campobasso era stata già approvata all'unanimità dal Senato della Repubblica alla fine della VIII legislatura senza che, per l'anticipato scioglimento delle Camere, potesse essere completato l'iter legislativo del provvedimento relativo.

Per tutti questi motivi, non esclusa la considerazione per cui ogni eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie non potrà prescindere dalle realtà regionali (con conseguente rispetto dell'attuale assetto), si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

FRANZA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

10 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge fa presente che il riordino delle circoscrizioni giudiziarie e, nello specifico, l'istituzione di nuove corti d'appello, dovrebbero costituire oggetto di un più ampio ed organico programma, elaborato sulla base di esigenze obiettive, quale il carico dei procedimenti pendenti.

Anche in considerazione, però, del fatto che il Molise è l'unica regione priva della Corte d'appello autonoma, la Commissione, pur ribadendo i rilievi sopra precisati, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

31 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto dell'emendamento governativo che quantifica l'onere e ne detta la relativa clausola di copertura con il seguente testo: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi »; per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

E istituita la Corte di appello autonoma di Campobasso con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Campobasso.

Art. 3.

La Corte di appello di Campobasso entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Sono istituiti i posti di presidente della Corte di appello di Campobasso e di procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni e integrazioni, e della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 6.

La elezione del Consiglio giudiziario del distretto della Corte di appello di Campobasso ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Al rinnovo del Consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

Sino all'entrata in funzione del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Campobasso, le relative attribuzioni sono esercitate dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli.